



STATUTO

Disciplinante il funzionamento dell'Associazione denominata "ASSIRCCO - Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni – APS"

Sommario

Articolo 1 – Premessa e Denominazione.....	1
Articolo 2 - Sede	1
Articolo 3 - Durata	2
Articolo 4 - Finalità e Attività Sociali.....	2
Articolo 5 - Soci.....	4
Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci.....	4
Articolo 7 – Sanzioni disciplinari e perdita della qualifica di socio	5
Articolo 8 - Organi dell'Associazione	5
Articolo 9 – Assemblea Generale	6
Articolo 10 – Consiglio Direttivo	7
Articolo 11 – Comitato Esecutivo – Presidente – Segretario Generale - Tesoriere.....	8
Articolo 12 – Collegio dei Revisori	9
Articolo 13 – Delegati Regionali	10
Articolo 14 - Libri dell'Associazione.....	10
Articolo 15 - Risorse Economiche e Patrimonio	10
Articolo 16 - Locali utilizzati.....	11
Articolo 17 - Esercizio finanziario	11
Articolo 18 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	11
Articolo 19 - Disposizioni generali	11

Articolo 1 – Premessa e Denominazione

ASSIRCCO - Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni – APS (di seguito denominata "Associazione") è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione adotta la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS nella propria denominazione. Tale qualifica ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione conforma le proprie attività a quanto previsto dalle norme di Legge, dal presente Statuto, da eventuali regolamenti e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria purché all'interno della stessa città.

L'Associazione potrà altresì dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile, da utilizzare, con modalità da definire con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Finalità e Attività Sociali

- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione, lo sviluppo scientifico e la divulgazione di studi e ricerche, di base e applicati, inerenti il tema del recupero del patrimonio costruito esistente.
- I valori e l'attività dell'Associazione sono ispirati all'articolo 9 della Costituzione Italiana "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". L'Associazione rivolge la sua attenzione soprattutto alla Conoscenza (Rilevamento, Analisi storico-critica), alla Conservazione (Restauro architettonico e urbano, Diagnostica, Consolidamento, Miglioramento sismico) e alla Valorizzazione (Divulgazione, Economia) dell'Edificato puntuale e diffuso, delle Infrastrutture, del Paesaggio Urbano e del Territorio.
- L'Associazione intende, quindi, promuovere lo sviluppo culturale e professionale di quanti, Professionisti e/o Imprese, operano nel settore della Conoscenza, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Architettonico, Urbano, Archeologico e Paesaggistico, attraverso la promozione della conoscenza e sostenendo, tramite la ricerca, la divulgazione e la formazione scientifica e professionale, il processo di cambiamento e di evoluzione che investe singoli e realtà associate del settore.
- Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri Soci e di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri Soci:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;
 - f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione può anche:

- stabilire e mantenere fra tutti gli aderenti, ed anche con le associazioni estere aventi analoghe finalità, relazioni di effettiva ed efficace collaborazione;



- facilitare ai Soci la conoscenza dei lavori di ogni genere, invenzioni, scoperte, esperienze, ecc., che si facciano in Italia, nell'Unione Europea o all'estero;
- promuovere e partecipare a riunioni culturali, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, di formazione, di specializzazione, iniziative sperimentali;
- promuovere ed esaminare temi di studio;
- promuovere stampa scientifica periodica;
- promuovere la pubblicazione di testi tecnici per l'applicazione professionale;
- prendere opportuna posizione in occasione di studi per norme legislative al fine di tutelare una sana progettazione e di favorire una corretta esecuzione delle opere;
- promuovere studi statistici sul patrimonio edilizio nazionale;
- promuovere studi e proposte sulla normativa e sulle specifiche attribuzioni delle Pubbliche Amministrazioni;
- promuovere lo studio di problemi del restauro, del recupero e del consolidamento, ad ogni tipo di scala, studi sul consolidamento preventivo, sul miglioramento sismico, sulla deumidificazione e sui centri storici;
- formulare, organizzare, realizzare e promuovere iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, dell'Unione Europea ed esteri;
- collaborare, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- collaborare con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;
- compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, nonché delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 - Soci

I Soci dell'Associazione sono di due categorie: Soci Individuali e Soci Collettivi.

Tutte le persone fisiche possono aderire all'Associazione, acquisendo la qualifica di Soci Individuali, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano e accettino i valori, gli scopi e le finalità espresse nel presente Statuto, s'impegnino a partecipare alle attività sociali con la loro opera, competenza e conoscenza, e a osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi Sociali.

Sono Soci Collettivi gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni, gli Ordini professionali e le Società, italiane, dell'Unione Europea ed estere, che condividono e accettano i valori, gli scopi e le finalità espresse nel presente Statuto, s'impegnano a partecipare alle attività sociali con la loro opera, competenza e conoscenza, e a osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi Sociali. I Soci collettivi partecipano alle attività sociali attraverso il loro legale rappresentante o un suo delegato.

Sono Soci coloro che, a seguito di specifica domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo ed avranno versato la relativa quota associativa annuale, che non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro 30 (trenta) giorni, sulla domanda, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale, la quale, se non appositamente convocata, delibererà, in via definitiva, in occasione della prima riunione successiva. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote differenziate per particolari tipologie di Soci Individuali e Collettivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Studenti e Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può nominare Soci Onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuta fama, non componenti in carica degli Organi Sociali, che abbiano contribuito allo sviluppo tecnico e scientifico delle tematiche oggetto delle attività dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di decesso, recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di:

- Partecipare all'attività dell'Associazione, secondo le modalità determinate dagli Organi Sociali;
- Partecipare alle Assemblee, se in regola con le quote associative, con diritto di voto in proprio o per delega;

- Eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- Frequentare la sede sociale e rivolgersi ad essa per informazioni;
- Utilizzare il logo di socio su carta intestata, sito internet, social network, rimanendo obbligato alla immediata rimozione dello stesso al momento del mancato rinnovo della quota associativa;
- Consultare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente;
- Ricevere newsletter di aggiornamento tecnico-scientifico;
- Ricevere a condizioni speciali, se previste, le pubblicazioni dell'Associazione;
- Partecipare a condizioni speciali, se previste, ai corsi e ai seminari dell'Associazione.

Articolo 7 – Sanzioni disciplinari e perdita della qualifica di socio

Al Socio che si renda responsabile di comportamenti non rispettosi dei valori, dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli Organi Sociali, di un qualsiasi comportamento disdicevole, non dignitoso o decoroso nella propria professione e/o nei confronti di altri Soci e degli Organi Sociali, può essere comminata dal Consiglio Direttivo la sanzione disciplinare, a seconda della gravità del fatto, dell'ammonizione o della sospensione dei diritti associativi fino ad un anno.

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- Dimissioni. È possibile recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Esclusione. La qualifica di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, di eventuali regolamenti vigenti nonché delle delibere approvate dagli Organi Sociali, oppure tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato o tramite PEC (posta elettronica certificata), cui potrà essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni, all'Assemblea Generale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Generale deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

In tutti i casi di perdita della qualifica di socio non si avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento per disciplinare la materia del presente articolo.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
- I Delegati Regionali.

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative e, per i Soci Individuali, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non può essere nominato componente degli Organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di Legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto che lo esercitano in presenza o per delega, oppure in forma telematica con modalità che garantiscano l'identificazione dei votanti, la trasparenza delle procedure e la riservatezza del voto, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale; non hanno diritto al voto i Soci non in regola, al momento del voto medesimo, con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea Generale:

- Elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Elegge e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- Delibera su ogni modifica dello Statuto;
- Delibera sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
- Delibera sul ricorso del socio in merito al provvedimento di esclusione;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera su quant'altro demandato dalla Legge o dallo Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, mail, PEC, ecc.) ai soci.

L'Assemblea è fisicamente convocata solo in caso di particolari urgenze; in tutti gli altri casi le decisioni e le votazioni potranno essere effettuate tramite l'utilizzo di procedure telematiche, così come disciplinate dal Regolamento Elettorale.

L'Assemblea, inoltre, potrà essere convocata in via straordinaria anche su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In entrambi i casi le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Sono ammesse deleghe per un massimo di tre per ogni socio presente.

In caso di referendum in forma telematica, varrà quanto espresso dalla maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni delle modifiche statutarie dell'Associazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici consiglieri eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera su relazioni e programmi di attività e iniziative proposti dal Comitato Esecutivo;
- elegge, al suo interno, e revoca il Presidente dell'Associazione, i due Vice Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- può nominare un Presidente Onorario, carica destinata a rendere omaggio a persone che negli anni si siano particolarmente distinte per dedizione e sostegno all'Associazione. Il Presidente Onorario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Segretario Generale, in funzione della natura e/o complessità delle attività e della loro calendarizzazione, nomina, con scadenza annuale, un Segretario Tecnico o, su proposta del Segretario Generale, un responsabile con mandato legato alla singola attività;
- nomina e revoca i Delegati Regionali che, informati delle riunioni consiliari, possono parteciparvi senza avere diritto di voto;
- predispone ed approva i programmi generali e particolari sull'attività dell'Associazione;
- predispone e approva il Regolamento Elettorale e gli altri regolamenti dell'Associazione;
- fissa annualmente le quote associative per i Soci individuali e collettivi;
- approva i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale;
- stabilisce la sede dei convegni, ne propone i programmi e nomina il Comitato per la loro attuazione;
- stabilisce l'eventuale costituzione delle sedi regionali;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Comitato Esecutivo per motivi di necessità e di urgenza;
- delibera su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, mail, PEC, ecc.). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

La conferma delle presenze e le motivazioni d'assenza dovranno pervenire via mail, entro 3 (tre) giorni dalla data del Consiglio. Trascorso tale termine l'assenza sarà ritenuta comunque ingiustificata a meno di motivi eccezionalmente gravi e documentati. La conferma di partecipazione al Consiglio implica la presenza per l'intero svolgimento dei lavori.

Saranno ritenuti dimissionari, e comunque considerati decaduti dalla carica di Consigliere, coloro che risulteranno assenti ingiustificati per più di due volte in un anno o comunque assenti per tre volte consecutive.

In caso di mancanza di uno o più Consiglieri, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza, sono sostituiti dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Esecutivo. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare purché, in prima convocazione, sia presente il Presidente o un Vice presidente e si raggiunga con gli altri Consiglieri il numero di otto membri del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione, purché sia presente il Presidente o un Vice presidente e si raggiunga con gli altri Consiglieri il numero di cinque membri del Consiglio Direttivo.

In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Articolo 11 – Comitato Esecutivo – Presidente – Segretario Generale - Tesoriere

Il Comitato Esecutivo è composto:

- dal Presidente;
- dai due Vice Presidenti;
- dal Segretario Generale;
- dal Tesoriere.

Al Comitato Esecutivo partecipa con diritto di parola il Segretario Tecnico, se nominato.

Il Comitato Esecutivo provvede alla gestione esecutiva e amministrativa dell'Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

Per particolari esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio Direttivo può attribuire allo stesso Consigliere contemporaneamente due cariche del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo:

- coordina i lavori e le attività dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali;
- adotta decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- su proposta del Tesoriere, predispone il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale;
- assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
- predispone eventuali modifiche allo Statuto;
- predispone i Regolamenti;
- propone all'Assemblea Generale l'elezione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti;
- esercita gli altri poteri attribuiti dal presente Statuto.

Il Presidente:

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'Associazione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

Il Segretario Generale:

Provvede a far eseguire le decisioni assunte dagli Organi Sociali; svolge compiti di coordinamento, raccoglie i verbali delle riunioni, coordina e predispone ogni forma di informazione ai Soci, cura la stampa degli atti dei convegni, discorsi, seminari, conferenze, ricerche ecc., organizzati dall'Associazione, organizza le differenti attività, svolge gli altri compiti indicati nel presente Statuto.

Il Tesoriere:

Ha la responsabilità della gestione dei fondi dell'Associazione e provvede al ritiro, al trasferimento dei fondi, ai pagamenti ed alle riscossioni, firmando per quietanza i relativi documenti. Il Tesoriere può aprire un conto corrente al nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare somme e valori restandone responsabile, può delegare in caso di impedimento il Segretario Generale. Egli è tenuto alla redazione della proposta di bilancio entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Articolo 12 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, di cui almeno uno, salvo quanto previsto nel successivo quarto comma, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti del Collegio dei Revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, subentra il supplente più votato. Ai componenti del Collegio dei Revisori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori partecipa all'Assemblea Generale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Generale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di

cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio dei Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 – Delegati Regionali

I Delegati Regionali sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo e provvedono alla diffusione dell'immagine e dell'attività culturale dell'Associazione, ideando, promuovendo e sviluppando iniziative e mantenendo i contatti con i Soci nel loro ambito territoriale di competenza.

Durano in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo, qualunque sia stata l'epoca della loro nomina; il loro mandato è rinnovabile.

Articolo 14 - Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro dei Soci;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi Sociali sono tenuti a cura del Segretario Generale.

Articolo 15 - Risorse Economiche e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del Codice del Terzo Settore, da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- erogazioni liberali di Soci e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- rendite patrimoniali;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi;
- entrate da raccolte di beni e da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi

Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 16 - Locali utilizzati

La sede associativa ed i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Per lo svolgimento delle proprie attività, è possibile ricevere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà di Stato, Regioni, Province ed Enti locali o del terzo settore, non utilizzati per fini istituzionali.

L'Associazione, nel corso del comodato, ha la facoltà di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

L'Associazione può utilizzare in maniera non onerosa beni mobili e immobili dello Stato, delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali, per manifestazioni e iniziative temporanee riconducibili alle proprie finalità e attività.

Articolo 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque entro la fine di aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, redatti dal Tesoriere; questi bilanci saranno depositati presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale, unitamente alla relazione dei Revisori.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguite, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 18 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

L'Assemblea Generale dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli tra i Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nel medesimo ambito culturale ed in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Sociali, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.